



COMUNE DI GIBELLINA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ALLEGATO B

DISCIPLINARE

PREMESSO

Che il Comune di Gibellina riconosce e favorisce il diritto allo studio di tutti i cittadini e garantisce servizi di supporto organizzativo negli istituti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado agli alunni diversamente abili, attraverso l'erogazione del servizio di "Assistenza all'autonomia e alla comunicazione" e del servizio di "Assistenza Igienico Personale" ai sensi, dell'art. 13 L.N. 104/1992, art. 22 della L.R. n. 15/2004 e della L.R. n. 10 del 20/06/2019;

Che il servizio favorisce l'autonomia e la comunicazione personale dell'alunno disabile, migliorandone la socializzazione e l'inclusione nel contesto scolastico, consentendo di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, in un'ottica di inserimento lavorativo e miglioramento continuo della qualità della vita;

VISTA la Legge quadro n. 328 del 2000 per la realizzazione del sistema integrato d'invertenti e servizi sociali che prevede:

-all'art 14 la piena integrazione delle persone disabili, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro

-all'art. 11 l'istituto dell'accREDITAMENTO di servizi e strutture nell'ottica dei principi di sussidiarietà orizzontale e cooperazione con gli attori del territorio;

Il presente Disciplinare intende definire i principi e i criteri generali, organizzativi e funzionali per l'accREDITAMENTO per la gestione diretta a mezzo voucher del servizio di:

-assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di i° grado nel territorio comunale di Gibellina;

-assistenza igienico-personale in favore di alunni con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura, certificata o da certificare dall'unità valutazione multidisciplinare (uvm) frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di i° grado nel territorio comunale di Gibellina;

Art. 1 OBIETTIVI

Con l'accREDITAMENTO dei soggetti del terzo settore, il Comune di Gibellina intende favorire la nascita di un'offerta plurale di fornitori di servizi qualificati, con livelli di professionalità adeguati al raggiungimento di elevati standard qualitativi, tecnici e relazionali.

L'accREDITAMENTO istituzionale è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi pubblici e privati già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni ed interventi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di

presentazione di titoli validi per l'acquisto.

In particolare si propongono i seguenti obiettivi:

- ammodernare il sistema di gestione dei servizi alla persona, stimolando lo sviluppo di nuove unità d'offerta;
- garantire un elevato standard qualitativo dei fornitori attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori, nel rispetto della par condicio;
- centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la sua capacità di autonomia, determinazione sia in ordine all'elaborazione del suo progetto assistenziale che alla scelta del fornitore.

Art. 2 FINALITÀ E SERVIZI

Il servizio, finalizzato a sopperire i deficit dell'alunno con disabilità, ha come obiettivo il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico compreso laboratori, gite, attività extracurricolari nonché di garantire il diritto allo studio dell'alunno disabile, come stabilito dall'art. 34 della Costituzione, agevolando la frequenza e la permanenza nell'ambito scolastico.

In particolare il servizio si propone di:

- Garantire e favorire l'integrazione scolastica;
- Favorire il recupero e lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile nell'ambito dell'autonomia personale, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione;
- Contenere e ridurre i processi di emarginazione facilitando l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività scolastiche;
- Favorire le relazioni sociali anche al di fuori della scuola.

Il perseguimento di dette finalità sarà garantito attraverso:

- l'applicazione di buone prassi;
- il raccordo tra enti e istituzioni (A.S.L., organismi scolastici, servizi territoriali);
- il raccordo con le figure esterne al servizio (genitori, insegnanti, educatori, responsabili di gruppi ed associazioni locali, specialisti, ecc.);
- incontri periodici per la verifica del processo d'intervento.

Il servizio è rivolto pertanto:

- a raggiungere e mantenere le migliori capacità di autonomia dell'alunno con disabilità, previa valutazione da parte dell'ASP;
- a garantire supporto e mediazione al percorso pedagogico didattico di competenza dei docenti curricolari e del docente specializzato per il sostegno;
- all'adempimento, per gli alunni con disabilità che ne dovessero avere necessità, di attività specialistiche, di utilizzo di strumenti, ausili e protesi, le cui funzioni non sono legate all'assistenza igienico-personale diversamente di competenza del primo segmento di assistenza base;
- all'utilizzo della Lingua dei Segni, ripetizione labiale, presa appunti e altre metodologie Braille, C.A.A. (comunicazione aumentativa alternativa) in base alla disabilità di interesse;
- al raggiungimento di autonomie e di livelli di socializzazione a beneficio delle disabilità intellettive e/o relazionali (ritardi mentali, autismo, etc...).

Art. 3 DESTINATARI

I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art 3, della legge 104/92, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel territorio comunale di Gibellina,

che necessitano di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, segnalati dal Dirigente Scolastico, come da diagnosi funzionale del G.L.I. contenuta nel PAI (Piano annuale per l'inclusione) dagli stessi stilato.

Alle famiglie degli alunni disabili aventi diritto del servizio verranno rilasciati dei voucher nominativi e non trasferibili in numero corrispondente alle ore e contenute nel suddetto PAI.

Art. 4

MODALITÀ DI SCELTA DEL SERVIZIO

Il Comune assegnerà ai nuclei familiari dell'alunno disabile buoni servizio nominativi e non trasferibili, spendibili presso gli enti accreditati per i servizi oggetto del presente disciplinare.

Ai genitori dell'alunno disabile sarà pertanto consegnato l'elenco degli Enti accreditati, la carta dei servizi e il progetto migliorativo proposto.

I genitori dell'alunno disabile beneficiario dei voucher di servizio potrà esercitare l'opzione di scelta tra tali Enti accreditati all'Albo Comunale, comunicando la relativa scelta al comune

Art. 5

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ALBO

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale Enti, Cooperative Sociali e loro consorzi, Onlus, Associazioni ed Organizzazioni no profit in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione all'Albo Regionale, ex art. 26 della legge regionale n. 22/86 per la sezione interessata; Per i soggetti aventi sede legale in altra Regione: Iscrizione all'apposito Albo regionale, ove previsto, specificando la Regione di riferimento.

2. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato competente per territorio per lo svolgimento delle attività oggetto di accreditamento. Nel caso in cui l'Ente non sia tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., deve essere prodotta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'eventuale iscrizione in Albi o registri, in base alla propria natura giuridica, allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
3. Regolarità rispetto gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC);
4. Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
5. Posizione regolare rispetto agli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;
6. Posizione regolare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi D. Lgs.81/2008;

In caso di RTI o Consorzio i requisiti sopra elencati devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti del Raggruppamento;

7. Capacità tecnica di cui dall'art. 100, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 36/2023 maturata nei servizi oggetto del presente Avviso, per attività in favore di enti pubblici per periodi anche cumulabili e non necessariamente continuativi, della durata complessiva di un anno nel triennio 2018/2019/2022 (gli anni 2020 e 2021 non sono considerati in adesione al comunicato del Presidente ANAC del 13/04/2021);
8. Nel caso di RTI o Consorzio il requisito di capacità tecnica-professionale deve essere posseduto dall'Impresa mandataria.
9. Carta dei servizi prevista dall'art. 13 della L. 328/2000, contenente le modalità di erogazione del servizio, le tipologie di prestazioni assicurate, i fattori di standard e di qualità del servizio, l'indicazione degli operatori e dei profili professionali coinvolti, i diritti/doveri dei fruitori, le relative procedure di tutela, le modalità previste per osservazioni e reclami, i processi di verifica della "customer satisfaction";
10. Progetto migliorativo secondo lo schema allegato (All. D);

ART. 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

A seguito di Avviso Pubblico sarà possibile inoltrare domanda di accreditamento allegando la seguente modulistica:

1. **Allegato A** - “Istanza di accreditamento” ai sensi del DPR 445/2000 con sui si accettano espressamente tutte le disposizioni dell’Avviso in oggetto e del patto di accreditamento, con allegato documento di riconoscimento del legale rappresentante e sottoscritta nei modi di legge. Si precisa che, nel caso in cui l’istanza viene presentata da un Raggruppamento di imprese o da un’associazione temporanea di scopo e consorzio non ancora costituito, l’istanza deve essere sottoscritta nei modi di legge, a pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti legali del costituendo consorzio o della costituenda associazione. All’istanza dovranno essere allegati tutti i documenti dei legali partecipanti alla forma associativa.
2. **Allegato B** - Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente e, nel caso di Soggetti associati, dal legale rappresentante dell’ente mandatario.
3. **Allegato C** - Patto di accreditamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente e, nel caso di Soggetti associati, dal legale rappresentante dell’ente mandatario.
4. **Allegato D** – Progetto migliorativo - Relazione sulle prestazioni a carattere accessorio che si intendono offrire alle prestazioni principali oggetto del presente avviso che restano a totale carico economico dell’Ente.
5. **Atto Costitutivo e Statuto in copia conforme all'originale.**
6. Decreto Assessoriale, in copia conforme all'originale, di **iscrizione all'albo regionale** istituito ai sensi dell'art. 26 della L. R. 22/86, sezione inabili o ad altro albo a carattere comunitario, nazionale o regionale con caratteristiche similari;
7. **Carta dei Servizi** prevista dall'art. 13 della L. 328/2000 redatta ai sensi del D.P.C.M. 19/05/2005; La carta dei servizi prodotta sarà messa a disposizione dell’utenza per consentire di effettuare la scelta.
8. **Curricula degli operatori** proposti per l’esecuzione dei servizi da cui si evinca un’esperienza, anche sotto forma di volontariato, stage o tirocinio, in servizi uguali o analoghi a quelli per cui si chiede l’accreditamento sottoscritti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e corredati di valido documento di riconoscimento, contenenti la specifica dicitura di autorizzazione al trattamento dei dati in essi contenuti ai sensi del GDPR 679/2016.
9. **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente, nel caso di Soggetti associati, dal legale rappresentante dell’ente mandatario.
10. **Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR** in materia di protezione dei dati personali sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente, nel caso di Soggetti associati, dal legale rappresentante dell’ente mandatario.

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta, comporta il rigetto della domanda e quindi la non iscrizione nell'albo.

Le istanze dovranno essere formulate su modello predisposto dal Comune di Gibellina con allegata tutta la documentazione prevista.

Il Comune di Gibellina non assume responsabilità per la mancata consegna delle domande dovuta alla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi della corrispondenza imputabili a terzi o caso fortuito.

ART. 7

APPROVAZIONE DELL’ALBO E SOTTOSCRIZIONE PATTO DI ACCREDITAMENTO

È istituita all’uopo una Commissione comunale, costituita da n. 3 componenti, con il compito di esaminare e di verificare i requisiti e gli standard qualitativi-quantitativi degli Enti richiedenti.

Espletata la procedura valutativa la Commissione proporrà l’accreditamento o meno dell’Ente all’Albo.

L'Elenco degli Enti accreditati, che avrà la durata di 3 anni, sarà approvato successivamente alla sottoscrizione del Patto di accreditamento, dal Responsabile Area I Amministrativa con determinazione dirigenziale.

La sottoscrizione del Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato e non comporta alcun obbligo da parte del Comune di richiedere alcuna prestazione al soggetto accreditato, essendo l'erogazione del servizio subordinata alla scelta dell'utente/beneficiario.

ART. 8 DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO all'Albo Comunale in questione ha durata triennale con decorrenza dalla sua costituzione, fatto salvo il mantenimento dei requisiti da dichiarare all'inizio di ciascuna annualità.

Dall'01 al 31 luglio di ogni anno, previo avviso, gli enti interessati potranno presentare istanza di nuovo accreditamento in conformità alle previsioni del presente avviso. Tale ultimo accreditamento, nel caso di esito positivo, avrà una durata residua fino al termine dell'attuale triennio di riferimento. Nella stessa data gli Enti accreditati che intendono mantenere l'iscrizione all'albo negli anni successivi al primo anno, dovranno inoltrare una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento dei requisiti.

ART. 9 MONITORAGGIO

Sarà, pertanto, cura del Servizio Sociale del Comune predisporre momenti di verifica sull'andamento del servizio, attraverso colloqui con i familiari e i docenti dell'alunno disabile.

L'ente accreditato sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo, arrecati a persone e/o cose causate dal personale dell'Ente stesso, durante lo svolgimento dei compiti affidati.

ART. 10 FIGURE PROFESSIONALI

Per lo svolgimento dei servizi di cui all'avviso pubblico l'Ente accreditato assicurerà l'impiego di personale in possesso dei requisiti e titoli professionali di seguito specificati.

Gli operatori dovranno attenersi ai compiti ed alle funzioni ad essi assegnati.

In alcun modo le attività svolte potranno essere sostitutive o potranno sovrapporsi alle altre professionalità presenti nella scuola.

Il servizio dovrà, pertanto, essere eseguito da personale specializzato quale:

Per il servizio di assistenza igienico personale:

Operatore OSA e/o OSS (in possesso di attestato di qualifica di Operatore Socio Assistenziale OSA o Operatore Socio Sanitario OSS);

Per il servizio di Assistenza Specialistica all'Autonomia e alla Comunicazione:

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione deve essere in possesso di una specifica formazione riguardante precise tipologie di disturbo mediante frequenza di corsi di formazione a seconda della disabilità. Le figure professionali autorizzate a svolgere il servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono le seguenti:

Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica;

**Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva;
Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale visiva.**

**ART. 11
VALORE DEL VOUCHER**

Il valore di un voucher è determinato dal costo orario degli operatori impiegati nel servizio da erogare, onnicomprensivo di tutti gli oneri, da inquadrare secondo il C.C.N.L. delle cooperative sociali.

Il Comune di Gibellina all'Ente accreditato, per ogni ora di servizio effettivamente reso, riconosce:

- ✓ il costo unitario di un voucher per il servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione svolto da operatori laureati (laurea base in Scienze dell'Educazione) è pari al costo orario (livello D2) di € 20,66 (comprensivo di oneri di gestione al 5% circa ed IVA);
- ✓ il costo unitario di un voucher per il servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione svolto da operatori con Diploma di istruzione superiore unitamente ad un titolo professionale ottenuto per effetto del superamento di corsi di formazione professionali di 1° e 2° livello o della durata di almeno 900 ore di lezione o in alternativa attestato di frequenza ad un corso LIS di durata almeno biennale, in BRAILLE in tecniche cognitive comportamentali (ABA, PECS, TEACCH, ASACOM) (comprensivo di oneri di gestione al 5% circa ed IVA) è pari al costo orario 19,54 (livello D1 ex C 3);
- ✓ per l'operatore OSS (livello C2), di € 18,97 (comprensivo di oneri di gestione al 5% circa ed IVA);
- ✓ per l'operatore OSA (livello B), di € 17,08 (comprensivo di oneri di gestione al 5% circa ed IVA);

Il costo orario dei voucher, già decurtati dell'indennità di turno dell'11,7%, è stato determinato con riferimento alla tabella relativa al costo orario dei lavoratori delle cooperative sociali, allegata al Decreto direttoriale n. 7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**ART. 12
PAGAMENTO CORRISPETTIVO**

Il Comune di Gibellina liquiderà mensilmente all'Ente accreditato il controvalore dei voucher effettivamente utilizzati da ogni singolo alunno disabile beneficiario, su presentazione di fatture elettroniche.

Contemporaneamente alla presentazione della fattura elettronica su piattaforma, l'Ente accreditato presenterà la seguente documentazione:

- relazione inerente alla regolare esecuzione degli interventi effettuati, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate, controfirmata dal personale tecnico e dal Rappresentante Legale dell'Ente;
- diario nominativo mensile con le ore erogate e la firma dell'insegnante di classe che attesti l'avvenuta prestazione;
- i voucher che l'utente consegna al soggetto accreditato in funzione delle ore svolte;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

È facoltà del Comune di Gibellina chiedere qualunque altro documento relativo al rapporto di lavoro tra l'ente ed il personale impiegato.

Il pagamento sarà predisposto, previa acquisizione del DURC e di verifica non inadempienza con l'agenzia dell'Entrate, entro 30 gg. dalla data di ricezione della fattura elettronica corredata della documentazione richiesta.

Non è prevista la revisione del corrispettivo per la durata del presente patto. I prezzi da applicare sono standard così come indicati nel precedente articolo 11.

ART. 13
CESSIONE DEL SERVIZIO

È fatto divieto all'Ente accreditato di porre in essere qualsiasi forma di cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente patto.

ART. 14
RISOLUZIONE

A i sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti fattispecie:

- perdita di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 5;
- mancata presentazione annuale, entro il termine fissato, dell'auto-dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti;
- l'interruzione, non validamente giustificata, dell'attività superiore a giorni 15;
- esiti negativi delle verifiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- impiego di personale professionalmente non adeguato;
- perdita dei requisiti specificamente indicati nell'avviso;
- rinuncia dell'ente all'accreditamento e dunque richiesta di cancellazione dall'Albo comunale degli Enti del Terzo Settore;
- rinuncia dell'ente alla gestione del servizio affidato;
- gravi inadempienze e violazioni degli obblighi previsti nel presente disciplinare e nel patto di accreditamento;
- mancata erogazione delle prestazioni previste;

Al verificarsi di una delle eventualità sopra specificate, il Comune comunicherà, con nota PEC, all'Ente Gestore la risoluzione del patto di accreditamento specificandone la motivazione.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che l'Ente gestore inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, il Comune di Gibellina ha facoltà di recesso.

Per motivi di pubblico interesse, o per fatti sopravvenuti non imputabili ai servizi sociali del Comune quest'ultimo sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

ART. 15
RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Disciplinare di servizio, si fa rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti.